DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLA CULTURA, IN MATERIA DI INCROCI TRA SETTORI DELLA STAMPA E DELLA TELEVISIONE, DI RAZIONALIZZAZIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO, DI ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI NUCLEARI, DI PARTECIPAZIONI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Art. 6

Enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo

Per l'anno 2011, per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, in conseguenza degli eventi sismici nel mese di aprile 2009, il primo e il secondo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano con riferimento all'anno 2010. Alla relativa disciplina, anche in coerenza con il programma operativo per il rientro del disavanzo sanitario della regione Abruzzo, si provvede con ordinanza di protezione civile a valere, ove necessario, sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77.

Versione in vigore dal 31 marzo 2011, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti
Estremi	Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-della-cultura-in-materia-di-incroci/art-6-enti-del-servizio-sanitario-nazionale-della-regione-abruzzo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Art. 6